

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Felicitazioni al Presidente e saluto alla Sicilia	403
FERA - RISPOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , PRESIDENTE.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano ». (<i>Modificato dal Senato</i>). (2331-B).	404
PRESIDENTE - POMPEI, RISPOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	
Trattamento economico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole dei territori annessi al Regno d'Italia. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2382)	405
ANDREOLI, <i>Relatore</i> - RISPOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	
Erezione a spese dello Stato del monumento nazionale a Gabriele d'Annunzio in Pescara. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2383)	405
LEPORE, <i>Relatore</i> - TOMMASELLI, AMATO, RISPOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	

	<i>Pag.</i>
Istituzione di un Centro nazionale di studi verdiani in Busseto. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2394)	407
BONUCCI ARTURO, <i>Relatore</i> - RISPOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che si trasferiscono per sfollamento. (2395)	408
BRIGNOLI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 11.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Rispoli).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Brass, Di Stefano Berardino, Stagno; e in congedo i Consiglieri: Cambi, Gatto Salvatore e Michetti. Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Felicitazioni al Presidente e saluto alla Sicilia.

FERA, dopo gli onori che gli sono stati resi, esprime al Camerata Biagio Pace il sentimento intimo ed affettuoso di tutta la Commissione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'alto e solenne riconoscimento dei suoi meriti di archeologo illustre e di eminente studioso, da parte della Reale Accademia d'Italia, ha avuto un'eco nel cuore dei suoi colleghi insieme gioiosa e commossa; ed egli sa che nulla è in loro che non salga dal cuore. Il pensiero suo e di tutti, specie in questo momento, si volge alla sua terra generosa, che è al centro del grande conflitto e dà un così mirabile esempio, all'Italia e al mondo, della sua fede e della sua fierezza. (*Vivissimi applausi*).

RISPOLI, *Sottosegretario per l'educazione nazionale*. Il Ministro, assente da Roma per ragioni del suo servizio, gli aveva affidato l'incarico di manifestare all'illustre e amato Presidente i sentimenti già così egregiamente espressi dal camerata Fera; il Governo ed il Ministero si associano *toto corde* a questa manifestazione di stima e affetto per il camerata Pace, alla quale desidera aggiungere un tributo personale egli stesso che per tanti anni in questa sede ha avuto l'onore di essergli collaboratore. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE ringrazia vivamente il camerata Fera, che è stato interpretare così eloquente dei sentimenti affettuosi della Commissione, e il Sottosegretario che ha portato la parola del Ministro e quella sua personale, graditissima per ragioni di carattere interno ed esterno.

In questa lietissima circostanza della propria vita di studioso, è stato per lui argomento di particolare gioia constatare come il premio dell'alto Consesso sia stato convalidato da così largo suffragio di consensi e di affettuosità.

Come ha efficacemente ed autorevolmente espresso il camerata Fera, il telegramma del Duce ha voluto associare la sua passione di studioso, di uomo politico al ricordo della sua terra. La Sicilia in questo momento è veramente al centro del conflitto, con uno spirito che la rende degna di questo onore. Ed egli è orgoglioso di partecipare intensamente alla vita di prima linea della Sicilia, anche perchè laggiù, in un punto molto esposto, tiene il pegno prezioso della propria famiglia.

La Sicilia è martoriata dal punto di vista bellico, soffre per la condizione alimentare e delle comunicazioni, ma da queste difficoltà cresce, non s'infiacchisce la possibilità di resistenza.

Se il nemico osasse affrontare quella terra, esso nel fuoco non etneo, ma degli animi, troverebbe la sua tomba definitiva. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditori agli studi delle scuole gestite dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente «Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano» (Modificato dal Senato). (2331-B).

PRESIDENTE, in assenza del Relatore, camerata Cambi, il quale ha tuttavia fatto conoscere di aderire alle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, ricorda che il testo approvato dalla Commissione stabiliva che il ruolo del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari era modificato con decorrenza dal primo gennaio 1943-XXI. Questa decorrenza avrebbe impedito a un notevole numero di direttori didattici, i quali a tale data non avrebbero avuto l'anzianità minima necessaria per la promozione al grado superiore, di conseguire la nomina a ispettori scolastici. Si è, quindi, creduto opportuno di portare la decorrenza del provvedimento al 1° maggio 1943-XXI, opportunità rispecchiata nell'emendamento del Senato, che — fra l'altro — offre al Ministero la possibilità di una più vasta scelta tra questo personale.

Propone alla Commissione di approvare la modifica di cui trattasi e che è stata introdotta negli articoli 1 e 4.

POMPEI informa la Commissione di avere ricevuto un pro-memoria relativo alla posizione dei maestri incaricati della direzione didattica nelle scuole rurali, forniti di regolare abilitazione, ma che — avendo meno di tre anni d'incarico — non potrebbero avvantaggiarsi delle disposizioni del disegno di legge e dovrebbero, per ciò, tornare all'insegnamento nelle scuole elementari di provenienza. Essi chiederebbero di essere al pari degli altri assunti in ruolo e, in via subordinata, di essere assunti in ruolo e in prova, come gli altri, per sei mesi oltre un periodo pari a quello mancante per raggiungere un triennio di servizio in qualità di incaricati nella direzione delle scuole rurali.

Segnala questo voto al Sottosegretario di Stato, per il caso che esso possa esser tenuto in considerazione in sede di regolamento.

RISPOLI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, si riserva di esaminare il caso.

(*Le modificazioni apportate all'articolo 1 e all'articolo 4 dal Senato, sono approvate*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole dei territori annessi al Regno d'Italia. (2382)

ANDREOLI, *Relatore*. Il disegno di legge, molto semplice nella sua formulazione e degno di approvazione nel suo contenuto, non ha bisogno di particolari commenti o spiegazioni. La relazione ministeriale, d'altra parte, è assai chiara ed illustra compiutamente la natura e l'estensione del provvedimento.

Non sarà, tuttavia, inopportuno — perchè la Commissione possa avere un'idea della portata pratica del disegno di legge — indicare il numero approssimativo delle persone che ne trarranno giovamento.

Secondo informazioni assunte, il numero degli insegnanti delle scuole dell'ordine medio e superiore che si trovano nei territori recentemente annessi al Regno d'Italia, è attualmente di circa 80 professori di ruolo e 230 supplenti. Per l'ordine elementare vi sono 5 ispettori, 16 direttori didattici, 420 maestri di ruolo e 460, all'incirca, supplenti: un totale generale, dunque, di oltre 1000 persone.

Ma, soprattutto, è doveroso ricordare le benemeritenze di questi camerati che portano un'alta idealità nell'adempimento del loro servizio e che spesso svolgono la loro azione in località non soltanto disagiate, ma minacciate dall'insidia e dalla ferocia dei partigiani. Alcuni di essi, anzi, hanno perduto la vita nel compimento del proprio dovere. È nel pensiero e nel cuore di tutti, per esempio, il nome di Giovanni Renzi, caduto insieme con la moglie Francesca Renzi Accordino, e così pure il nome di Beniamino Prego, ucciso con la madre. Anche di altri, come Antonio Lambertini e Domenico Calabrese, si sa con certezza che sono caduti; alcuni altri poi sono da tempo scomparsi e non si hanno notizie sulla loro sorte, così che vi è da temere che abbiano perduto la vita.

Alla memoria di questi bravi camerati (il Renzi è stato proposto per la medaglia d'oro alla memoria) si volge il pensiero e il saluto riverente della Commissione, solidale con essi nella fede e nella volontà di vittoria dell'Italia e della Rivoluzione fascista. (*Vivi applausi*).

RISPOLI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, si associa all'elogio rivolto dal Relatore a questa benemerita categoria di capi d'istituto e di insegnanti d'ogni ordine e grado.

Propone di staccare dall'articolo 1 l'ultimo comma, che si riferisce a materia diversa da quella dei due precedenti, e di formarne un articolo a sè.

(*La proposta è approvata — Gli articoli sono approvati nella nuova numerazione*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Erezione a spese dello Stato del monumento nazionale a Gabriele d'Annunzio in Pescara. (2383)

LEPORE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge interpreta un vivo, fervido, unanime sentimento di riconoscenza della Nazione per il Poeta Soldato: potrebbe, dunque, astenersi da ogni commento e perorazione circa il suo significato e limitare il proprio compito alla illustrazione degli articoli che dettano norme sul luogo dove il monumento dovrà sorgere, sul tempo in cui avverrà l'erezione, sulle modalità per il concorso e l'esecuzione, sulle ragioni che hanno indotto lo Stato ad assumersi la spesa necessaria per il compimento dell'opera.

Se l'eroica concezione della vita dannunziana ha avuto sia nell'opera letteraria, viva e molteplice, in cui si espresse, sia nella vita stessa del Poeta che l'ha incarnata, un degno monumento nel Vittoriale degli Italiani, questa vita eroica, che fu spirale saliente dal senso alla spiritualità ed elevò il Poeta della volontà alla vetta dell'eroismo deve ricevere altro riconoscimento in quella terra d'Abruzzo, dove l'anima del Poeta ebbe le sue radici profonde ed in cui attinse la sua linfa vitale.

Egli che, favoleggiando, diceva di essere nato a bordo di una paranza da Fiume veleggiante verso Pescara, sembra averci indicato non il cammino che lo condusse alla vita terrena, ma piuttosto quello che, al termine della sua esistenza, lo avrebbe consegnato alla eternità della gloria. Aedo di Abruzzo, ci è caro abbia il suo monumento nella terra natia, perchè il suo ricordo si fonda e immedesima con il mistero e il rito della sua gente, «i due elementi essenziali», come egli disse, «di ogni culto».

Il progetto di legge rinvia a dopo la vittoria l'esecuzione dell'opera, e ciò non solo per ragioni di ordine pratico e contingente,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ma perchè la conclusione felice di questa nostra guerra rivoluzionaria, mediterranea, imperiale, trova il precursore e l'assertore in Gabriele d'Annunzio: nel d'Annunzio del discorso della siepe e di Quarto, nel poeta delle *Odi navali*, della *Nave* e delle *Canzoni d'Oltremare*, ed anche nel ribelle del gesto di Fiume; in colui che, negli anni in cui l'Italia andava sulle vie del mondo sola con i suoi cenci e le sue braccia, chiedeva al Re: «Apri alla nostra virtù le porte dei futuri domini».

Lo Stato fascista, sempre sollecito ad esaltare il genio e l'opera dei nostri grandi e a perpetuarne il ricordo, non ha voluto lasciare alla iniziale privata il compimento di questo rito di riconoscenza, perchè ha pensato forse che meglio rispondesse al sentimento collettivo della Nazione intesa come una realtà eterna, e meglio si esprimesse questo riconoscimento universale, assumendo esso stesso, per proprio conto, la spesa necessaria.

Come ha detto, potrebbe limitare a queste sole considerazioni il suo dire e raccomandare senz'altro il disegno di legge al voto della Commissione. Tuttavia, pensa che, se così facesse, deluderebbe il sentimento sincero che è in ciascuno dei camerati e abbasserebbe a provvedimento di ordinaria amministrazione una legge che, per il suo spirito, per le sue finalità, per lo scopo che la consiglia, e soprattutto per l'ora storica che volge, assume per tutti la solennità di un atto di fede, che nella riconoscenza verso il Poeta Soldato si potenzia della stessa forza ideale del Poeta: di colui che attraverso una creazione originale estetica non si propose di rappresentare e rispecchiare la verità reale e storica del suo tempo, ma una verità ideale, mirante a rinnovare la vita del popolo italiano, del combattente che nel 1915 scrisse a Salandra: «Ella sa che tutta la mia vita io ho aspettato quest'ora... Soffra che io cerchi la mia ultima gloria là dove la vede il mio amore»; di colui che concepì il pericolo come l'asse della vita sublime; che precorse, operando e cantando, il tempo di Mussolini.

L'Eroe che sfidò per la Patria la morte sulla terra, sul mare e nel cielo; che parlò ai legionari di Ronchi la parola di vita, di sacrificio, di poesia; oggi che tutta l'Italia vive un'ora eroica, ripete alla nostra fede che non crolla l'invito di rivolgerci sempre, anche contro ogni logica apparente, alla terra di Africa, nostra per retaggio antico di storia, per recente diritto di sudore e di sangue. (*Vivissimi applausi*).

TOMMASELLI non vorrebbe turbare con altre parole l'atmosfera di eroico raccoglimento creata dalla calda e cristallina eloquenza del camerata Lepore; ma non sa resistere all'impulso del suo cuore di legionario, che ebbe la singolare ventura di essere accanto al Poeta dall'inizio sfolgorante di Ronchi al natale tragico di Fiume.

Gabriele d'Annunzio non è un uomo di un'epoca tramontata. Il suo spirito non ancora placato rivive in noi — come ha detto il camerata Lepore — non solo nel ricordo, ma nel palpito del sentimento. E la sua anima fiera e sdegnosa vibra pur sempre nelle pagine di fede italiana, di cui una, che desidera ricordare alla Commissione, è oggi di significativa attualità.

«Un tentativo di sopraffazione — scriveva il Poeta — venne da quella stessa Inghilterra che ora avversiamo.

«Allora io gridavo in Fiume d'Italia: c'è da una parte un famoso sepolcro farisaico imbiancato di fuori; e dall'altra c'è uno spirito. C'è da una parte un famoso banco di usure ricoperto con finto lenzuolo di Arimatea; e dall'altra c'è uno spirito. Noi potremo tutti perire sotto le rovine; ma dalle rovine lo spirito balzerà vigile e operante.

«Dall'indomito «sinn Fein» irlandese alla bandiera rossa che in Egitto unisce la Mezzaluna e la Croce, tutte le insurrezioni dello spirito contro i divoratori di carne cruda e contro gli smungitori di popoli inermi si riaccenderanno alle nostre faville che volano lontano.

«L'impero vorace che s'è impadronito della Persia, della Mesopotamia, della nova Arabia, di gran parte dell'Africa, e non è mai sazio, può mandare su noi quegli stessi carnefici aerei che in Egitto non si vergognarono di fare strage d'insorti non armati se non di rami d'albero. L'impero ingordo che guata il Bosforo, che dissimula il possesso di almeno un terzo della vastità cinese, che acquista tutte le isole del Pacifico con loro enormi ricchezze, e non è mai sazio, può adoperare contro di noi gli stessi «mezzi di esecuzione» adoperati contro il popolo smunto del Pundjab e denunciati dal poeta Rabindranath Tagore «tali da non aver paragone in tutta la storia dei governi civili». Noi saremo pur sempre vittoriosi. Tutti gli insorti di tutte le stirpi si raccoglieranno sotto il segno latino. E la nuova crociata di tutte le nazioni defraudate dei loro diritti, la nuova crociata di tutti gli uomini liberi e giusti contro la nazione usurpatrice e accumulatrice d'ogni ricchezza, contro la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

razza da preda e contro la casta degli usurai che sfruttarono ieri la guerra per sfruttare oggi la pace, la crociata novissima ristabilirà quella giustizia vera, da un maniaco gelido crocifissa con quattordici chiodi spuntati. In una sola volontà di rivolta si serrano a noi quanti uomini posseggono nelle ossa e nelle arterie sale e ferro bastevoli ad alimentare la loro azione plastica. Ogni insurrezione è uno sforzo di espressione, uno sforzo di creazione. Non importa che sia interrotta nel sangue, purchè i superstiti trasmettano ai più giovani l'istinto dei rapporti indistruttibili che li collegano alla loro origine ed al loro suolo.

« A tutti i combattenti portatori di croce, che hanno salito il loro calvario di quattro anni, io dico che non è tempo di arrestarsi e di scoraggiarsi, ma è tempo di precipitarsi sopra il grande avvenire ».

Coloro i quali ebbero la ventura di ascoltare dalla sua voce la parola dell'incitamento e della fede dopo Caporetto, hanno la sensazione di vedere il Poeta, ritto e vivo sul piedistallo di quel monumento che la gratitudine nazionale gli consacra, levarsi ancora una volta e gridare, a garanzia della fede indistruttibile nell'avvenire, nel momento istesso in cui i nostri soldati difendono disperatamente l'ultimo piccolo lembo di Africa: « Teneo te, Africa ». (*Vivi applausi*).

AMATO si associa ai camerati Lepore e Tommaselli per quanto riguarda il valore spirituale del disegno di legge. Desidera, però, fare alcune raccomandazioni di carattere pratico, perchè in questa occasione siano evitate deficienze già deplorate in precedenti del genere.

Non sono rari i casi in cui progetti di grandi edifici e di importanti monumenti sono falliti o sono stati attuati con gravi imperfezioni, perchè non sono stati scelti opportunamente i giudici. Pertanto, riferendosi all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede la composizione della Commissione, chiamata a determinare le caratteristiche del monumento, il luogo dove dovrà sorgere e ogni modalità per l'esecuzione del progetto, raccomanda che i delegati di Enti come il Partito o l'Associazione nazionale combattenti, ecc., siano scelti in modo che gli artisti siano in assoluta maggioranza nella Commissione stessa, o che, comunque, la Commissione risulti composta di persone veramente e specificatamente competenti.

PRESIDENTE osserva che l'articolo 4 prevede la nomina di una particolare giuria artistica.

AMATO. Speciale attenzione dovrà essere data alla scelta del luogo, che deve essere affidata a veri competenti — architetti e artisti — perchè non si incorra, come nel caso, per esempio, del monumento al Duca d'Aosta a Torino, in quegli errori o incertezze di carattere urbanistico che possono avere una relativa gravità nel caso di statue isolate, ma che sono deleteri quando si tratti di monumenti di vasta concezione.

È ovvio che se i componenti della Commissione debbono offrire garanzie di competenza, tanto maggiori queste garanzie debbono essere nei membri della giuria, anche se, da questo punto di vista, dà pieno affidamento il continuo intervento del Duce: insiste in questa raccomandazione perchè, trattandosi di un monumento nazionale legato al grande nome di Gabriele d'Annunzio, sarebbe deplorabile incorrere in deficienze di carattere formale, che poi si risolvono in deficienze di carattere sostanziale, artistico.

RISPOLI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, prende atto della raccomandazione.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2 del disegno di legge*).

PRESIDENTE propone che, per maggiore chiarezza nella elencazione dei componenti della Commissione, l'articolo 3 abbia la seguente formulazione:

La Commissione, di cui al precedente articolo, sarà composta di un presidente nominato dal Duce del Fascismo, e di 6 componenti, di cui uno di diritto è il Podestà di Pescara e gli altri 5 sono designati, uno per ciascuno, dai seguenti enti:

- Partito Nazionale Fascista;
- Reale Accademia d'Italia;
- Associazione nazionale combattenti;
- Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti;
- Fondazione il « Vittoriale degli Italiani ».

(*L'articolo è approvato nel nuovo testo — Si approvano pure gli articoli 4, 5 e 6*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Centro nazionale di studi verdiani in Busseto. (2394)

BONUCCI ARTURO, *Relatore*, non ritiene necessario spendere troppe parole per illustrare l'opportunità del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per il genio di Verdi — genio veramente immortale e veramente universale (pur nelle sue caratteristiche inconfondibilmente italiane) — la Nazione ha una così appassionata venerazione, che tutto quello che si fa per onorarne la memoria e valorizzarne l'opera, non può che raccogliere — anche in questa sede — la unanimità dei consensi.

Forse, solo in questo senso potrebbe da taluno esser fatta qualche riserva, in quanto si potrebbe obiettare che il culto stesso che il mondo intero ha per la gigantesca figura di Verdi è tale da far apparire superfluo qualunque intervento o contributo da parte dello Stato. Tale riserva sarebbe però ingiustificata, perchè una dolorosa esperienza, proprio nel campo musicale, ci insegna come spesso della vita di alcune grandi figure dell'Arte (pur onorate e celebrate dai loro contemporanei) a distanza di pochi secoli non si conosca quasi più nulla e che talvolta persino la loro opera risulti in parte dispersa o ignorata.

Basta citare un caso per tutti: quello di Vivaldi, uno dei più grandi geni musicali che abbiano mai onorato l'umanità, del quale s'ignora in gran parte la biografia e del quale si vanno penosamente rintracciando ancora adesso, sparsi in tutte le biblioteche del mondo, i preziosi manoscritti.

È bene, dunque, che lo Stato fascista, valorizzatore insuperato del patrimonio spirituale italiano, intervenga direttamente per garantire alle generazioni future l'intatta eredità delle opere, nonché degli studi critici e biografici che si riferiscono all'immortale « Cigno di Busseto ».

Raccomanda, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

RISPOLI, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, propone che all'articolo 1 le parole: « di rintracciare e mantenere rapporti », siano sostituite con le altre: « di creare e mantenere rapporti »; e le parole: « di curare la pubblicazione di monografie dell'edizione universale delle opere e degli scritti del grande artista » sostituite dalle altre: « curare la pubbli-

cazione di opere e di scritti del grande artista ».

(*L'articolo è approvato con questa modificazione — Si approvano pure gli articoli 2 e 3*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che si trasferiscono per sfollamento. (2395)

BRIGNOLI, *Relatore*. Il decreto 15 marzo 1943-XXI, n. 242, del quale si propone oggi la conversione in legge, riguarda la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche di frequenza per gli alunni che si allontanano dalla scuola in seguito a sfollamento. Mentre, infatti, l'articolo 115 del vigente regolamento dispone che la tassa di frequenza è interamente dovuta dagli alunni, anche se questi abbandonano la classe per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, è sembrato opportuno derogare da tale norma a favore degli alunni sfollati.

Ciò per due considerazioni: anzitutto, perchè lo sfollamento incide sempre notevolmente sull'economia familiare ed è quindi buona politica il tentare di limitare i danni che ne derivano; poi, perchè lo sfollamento stesso è sempre incoraggiato e talvolta, persino, disposto dalle autorità superiori, nel pubblico interesse.

La conversione in legge del provvedimento, che è stato opportunamente integrato da istruzioni concertate tra l'E. N. I. M. S. e i Sindacati competenti per quanto riguarda le tasse delle scuole non Regie, non fa che sottolineare l'importanza della disposizione e la sua rispondenza alle particolari esigenze che l'hanno suggerita: propone, dunque, l'approvazione del disegno di legge.

(*L'articolo unico è approvato*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Collocamento dei direttori didattici nel grado IX, gruppo B, sistemazione dei maestri elementari incaricati della direzione didattica delle scuole rurali e passaggio alla diretta amministrazione dei Regi provveditorati agli studi delle scuole gestite dall'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta e dall'Ente « Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano ». (2331-B)

ART. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1943-XXI il ruolo del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, di cui alla Tabella A annessa al Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, è modificato come appresso:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Ispettori scolastici capi	73
VIII	Ispettori scolastici.	205
IX	Direttori didattici.	2010
		<u>2288</u>

Gli attuali primi ispettori scolastici ed ispettori scolastici saranno collocati rispettivamente nel grado VIII e IX del nuovo ruolo secondo l'ordine di anzianità, conservando la qualifica *ad personam*.

ART. 2.

I posti di direttore didattico si conferiscono mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi gl'insegnanti elementari che, forniti del titolo di abilitazione all'ufficio direttivo, abbiano un minimo di otto anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari pubbliche.

ART. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX il numero dei posti di grado IX annualmente stabilito nel ruolo unico nazionale degli'insegnanti dell'ordine elementare a norma del-

l'articolo 3, comma 2°, della legge 1° giugno 1942-XX, n. 675, è diminuito di 1710 posti, e, corrispondentemente, è aumentato di altrettante unità il numero di quelli previsti per il grado X dello stesso ruolo.

ART. 4.

Gli attuali direttori didattici saranno collocati nel grado IX della Tabella di cui all'articolo 1, successivamente agli ispettori scolastici, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, nei quantitativi e con le decorrenze appresso indicati:

1° maggio 1943-XXI	N. 548
1° gennaio 1944-XXII	» 407
1° gennaio 1945-XXIII	» 442
1° gennaio 1946-XXIV	» 210

ART. 5.

Coloro che, forniti del diploma di abilitazione alla direzione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno prestato alla data del 30 giugno 1943-XXI, almeno tre anni scolastici di servizio qualificato ottimo o distinto come incaricati di una direzione didattica rurale a norma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, e disposizioni ulteriori, potranno essere assunti nel ruolo dei direttori didattici in seguito a concorso speciale, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro dell'educazione nazionale, ai posti vacanti o che si renderanno tali nel ruolo medesimo entro il 31 dicembre 1943-XXII.

Tali modalità sono quelle per i concorsi a posti di direttore didattico, di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e al Regolamento Generale approvato con Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297 e successive modificazioni.

Il concorso sarà per titoli ed esami, e questi ultimi consisteranno in un colloquio.

A detto concorso potranno essere ammessi anche coloro che, pur sforniti del titolo di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

abilitazione didattica o di abilitazione al servizio di vigilanza, avranno però alla data del 30 giugno 1943-XXI, non meno di 5 anni scolastici di servizio come direttori didattici incaricati di scuole rurali, secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

Per coloro che abbiano la qualifica di ex combattenti o di squadristi la durata dell'incarico di cui al 1° e al 4° comma è rispettivamente ridotta a due e a quattro anni.

ART. 6.

I vincitori del concorso verranno assunti come direttori didattici in prova nel grado X, gruppo B, e il collocamento di essi nel grado IX dei direttori didattici sarà disposto, secondo l'ordine di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 1947-XXV.

ART. 7.

La delega a gestire scuole rurali e per adulti conferita all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta a norma dell'articolo 69 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, cessa col 30 settembre 1943-XXI.

Dalla stessa data cessano inoltre di essere parificate alle Scuole di Stato le scuole rurali uniche per i contadini istituite nell'Agro romano e amministrare dall'Ente « Le scuole per i contadini » di cui all'articolo 11 del citato Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.

ART. 8.

Dal 1° ottobre 1943-XXI le scuole amministrare dagli Enti, di cui al precedente articolo, passano alla diretta gestione dei Regi Provveditorati agli studi delle provincie nelle quali sono istituite.

Gli insegnanti preposti a dette scuole continuano a prestare servizio nelle scuole medesime, salvo che siano trasferiti in altra sede. Quelli fra essi che appartengono a scuole gestite sino al 30 settembre 1943-XXI, dall'Ente Scuole per i contadini dell'Agro Romano situate nel territorio del Governatorato di Roma sono considerati come titolari di sede secondaria, senza quindi acquistare alcun diritto al trasferimento a sede principale.

Per il passaggio di gestione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 75 e 87 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

Trattamento economico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole dei territori annessi al Regno d'Italia. (2382)

ART. 1.

Alle scuole e agli istituti scolastici nei territori della Slovenia, del Fiumano e della Dalmazia, annessi al Regno d'Italia in virtù del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e del Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, può essere destinato dallo anno scolastico 1941-42 personale ispettivo, direttivo ed insegnante di ruolo.

Tale personale viene considerato in missione, salvo richiamo, e conserva il diritto alla sede di provenienza. Ad esso, anche durante il periodo delle vacanze estive, sempre che sia impegnato in servizi scolastici nel territorio annesso, competono, in aggiunta allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, le diarie stabilite per le missioni a favore del personale statale.

ART. 2.

Salvo quanto sarà disposto per gli istituti di nuova istituzione, l'obbligo d'orario per gli insegnanti di lingua italiana nelle scuole e negli istituti degli ordini medio e superiore è di 18 ore settimanali.

ART. 3.

Al personale supplente assunto a decorrere dall'anno scolastico 1941-42 nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore compete, in aggiunta alla retribuzione prevista dalla vigente legislazione, l'indennità di missione, nella misura stabilita per il personale di prima nomina.

Retribuzione ed indennità sono corrisposte al personale supplente delle scuole rurali, elementari, medie e superiori anche nel periodo delle vacanze estive, con l'obbligo, per il personale stesso, di rimanere in sede, a disposizione dell'autorità scolastica, per ulteriori incarichi. A tal uopo la misura della retribuzione annua, stabilita per i supplenti dalla vigente legislazione, viene aumentata di un quinto e corrisposta agli interessati in dodici mensilità.

ART. 4.

Il personale insegnante regolarmente abilitato, il quale sia stato assunto nelle scuole di ogni ordine e grado dei territori annessi negli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anni scolastici 1941-42, 1942-43 e 1943-44 e vi abbia prestato effettivo servizio per un triennio, può essere assunto nei ruoli corrispondenti all'abilitazione conseguita, in base a speciale concorso per titoli ed esame, ad esso riservato, semprechè il servizio prestato nelle scuole predette sia stato giudicato lodevole.

L'esame consisterà in una prova orale diretta a saggiare la capacità e la cultura dei candidati.

Le norme e le modalità del concorso saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 5.

Durante l'anno scolastico 1941-42 le equiparazioni di grado degl'insegnanti dell'ordine elementare agli effetti delle diarie di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) al grado XI se con stipendio di lire 8,360 o superiore;

b) al grado XII se con stipendio inferiore a lire 8.360, ovvero se si tratti d'insegnante non di ruolo.

È concessa, fino al 30 giugno 1942-XX, la sanatoria della attribuzione a tutti gli insegnanti dell'ordine elementare della diaria del grado XI.

Erezione a spese dello Stato del monumento nazionale a Gabriele D'Annunzio in Pescara. (2383)

ART. 1.

Il monumento nazionale in onore di Gabriele d'Annunzio sarà eretto nella città di Pescara a spese dello Stato.

ART. 2.

Una Commissione, nominata con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, avrà l'incarico di determinare le caratteristiche del monumento, il luogo dove dovrà sorgere ed ogni modalità per l'esecuzione del progetto, come le altre questioni derivanti dalla presente legge.

ART. 3.

La Commissione, di cui al precedente articolo, sarà composta di un presidente nominato dal Duce del Fascismo, e di 6 componenti, di cui uno di diritto è il Podestà di

Pescara e gli altri 5 sono designati, uno per ciascuno, dai seguenti enti:

Partito Nazionale Fascista;

Reale Accademia d'Italia;

Associazione nazionale combattenti;

Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti;

Fondazione il « Vittoriale degli Italiani ».

ART. 4.

Per la scelta del progetto del monumento si procederà col sistema del concorso nazionale, i cui risultati saranno sottoposti all'esame di una giuria nominata con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta della Commissione.

ART. 5.

Le deliberazioni della Commissione saranno rese esecutive con l'approvazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale, d'intesa coi Ministri dell'interno, delle finanze, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici e della cultura popolare, provvederà a quanto altro necessario per l'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno stanziare nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1943-44, XXI-XXII e successivi.

Istituzione di un Centro nazionale di studi verdiani in Busseto. (2394)

ART. 1.

È istituito un Centro Nazionale di Studi Verdiani con sede in Busseto al quale è affidato il compito di promuovere e coordinare gli studi e le ricerche intorno alla vita e all'arte di Giuseppe Verdi, i movimenti culturali, che si connettono alla sua personalità di musicista e di artista, di creare e mantenere rapporti con altri Enti italiani e stranieri, che dedicano la loro attività allo studio della vita e delle opere del Maestro, di indirizzare e consigliare lo studio e l'interpretazione dell'opera verdiana, di curare la pubblicazione di opere e di scritti del grande artista, di promuovere manifestazioni celebrative di carattere culturale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retto ed amministrato da un presidente assistito da un Comitato di sei membri.

Il presidente e i membri sono nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, sotto la cui tutela e vigilanza il Centro svolge la propria attività.

L'Ufficio di presidente e quello di membro del Comitato sono gratuiti.

ART. 3.

Le norme per il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con uno statuto, che sarà approvato, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli Ordini medio, superiore, femminile e artistico, che si trasferiscono per sfollamento. (2395)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1943-XXI, n. 242, contenente norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che si trasferiscono per sfollamento.